

STUDIO LEGALE E COMMERCIALE
FERRARI & ASSOCIATI



DOTT. ANDREA FERRARI
PROF. FABIO GIULIO GRANDIS
AVV. ARTURO FLORIMO
DOTT.SSA SARA FERRARI
AVV. GABRIELE GIANESE
DOTT.SSA IVANA RINALDUCCI

VIALE UMBERTO TUPINI, 103
00144 - ROMA

TELEFONO 06/54218049
FAX 06/54220560

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (S.T.P.)

BREVI APPUNTI

1. Premessa

Con nota prot. N.1507/2014 del CNOAS, la Presidente della Commissione Politiche del Lavoro chiedeva un "approfondimento in materia di società di professionisti".

La richiesta nasceva da una segnalazione del CROAS Puglia (prot. 631/is./2014) sulle procedure di esternalizzazione del Servizio Sociale Professionale, utilizzate sempre più frequentemente come pratica di *outsourcing* da parte di Amministrazioni pubbliche territoriali.

Tale segnalazione evidenzia come la problematica in argomento si estenda ad aspetti che non sono solo legati alla soggettività delle società fra professionisti, ma anche ad aspetti più generali riguardanti:

- la legittimità dell'operato di tali Amministrazioni, stante l'interesse legittimo degli Ordini professionali ad agire in modo avverso a tali disposizioni;
- le caratteristiche che devono avere gli eventuali aggiudicatari di tali servizi "appaltati";

- gli eventuali vantaggi per gli Enti Pubblici nel stipulare convenzioni con le società tra professionisti;
- il ruolo degli Ordini Professionali;
- ecc..

Conseguentemente il tema richiede approfondimenti ben superiori ai brevi appunti che seguono, i quali si soffermano solo su taluni aspetti giuridico amministrativi del nuovo istituto costituito dalle società fra professionisti (S.t.p.).

Le considerazioni che seguono, quindi, costituiscono solo un parere parziale che può essere completato in funzione delle problematiche che dovessero emergere dall'incontro previsto il 6 giugno p.v..

2. La legge istitutiva delle Società tra professionisti

La legge 183/2011 ha definitivamente rimosso il tradizionale divieto legislativo di esercitare la professione in forma societaria. Il Ministero della Giustizia supporta questa nuova disciplina giuridica indicando una distinzione concettuale tra esercizio ed esecuzione dell'attività professionale: l'esercizio è possibile sia singolarmente che collettivamente, l'esecuzione dell'incarico è compito esclusivo della persona fisica.

I tratti essenziali della disciplina che regola le società tra professionisti per l'esercizio delle attività regolamentate e per le quali è prevista l'iscrizione in Ordini o Collegi professionali sono riportati nell'art. 10 della legge n. 183/2011. Secondo quanto stabilito dal legislatore, i membri di una S.t.p. devono essere professionisti iscritti al proprio albo, se italiani, o dotati di titolo di studio abilitante, se cittadini di altro Stato membro dell'Unione; possono però entrare a far parte della società anche soggetti non professionisti, in veste di fornitori di prestazioni tecniche o di capitale.

I soci professionisti, comunque, devono detenere la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni, determinata dalla prevalenza numerica sul totale dei soci e dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

La violazione di tale disposizione determina una causa di scioglimento della società e di cancellazione della stessa dall'Albo professionale presso il quale è iscritta, salvo la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di 6 mesi. La

finalità della disposizione è evidentemente quella di garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri, a tutela dell'attività professionale.

La dizione "società tra professionisti" deve comparire nella denominazione sociale e l'oggetto della società deve essere esclusivamente l'esercizio di una o più attività professionali e l'incarico deve essere eseguito solo dal socio provvisto delle qualifiche professionali necessarie. Ne consegue che solo i professionisti iscritti in appositi albi o elenchi di professioni regolamentate possono partecipare alla S.t.p. apportando l'attività indicata nell'oggetto sociale e che sono escluse attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire attività imprenditoriali.

Fra l'altro la scissione fra attività professionali ed attività imprenditoriali non è sempre agevole sul piano applicativo, stante la necessità per alcune professioni di utilizzare ingenti strutture materiali ed organizzative per l'espletamento di determinati servizi. In tal senso si potrebbe rendere necessario uno studio che consentisse di scindere quando l'attività dell'Assistente sociale debba ritenersi esclusivamente professionale o quando, invece, comporti anche attività d'impresa.

La norma offre ogni libertà nell'individuazione della forma societaria della S.t.p., poiché sono ammesse sia le società di persone che di capitali e le cooperative (in quest'ultimo caso il numero dei soci deve essere minimo di tre).

La società, inoltre, è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Al cliente deve essere data la possibilità di scegliere tra i membri della società il professionista che eseguirà l'incarico; in caso di mancata scelta del cliente il professionista è assegnato dalla società, che ne comunica il nominativo per iscritto all'utente.

La partecipazione a una società determina incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Inoltre il socio che viene cancellato dal proprio albo con provvedimento definitivo deve essere escluso dalla società. I professionisti soci, infine, rimangono sottoposti al codice deontologico della propria categoria, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta.

3. La regolamentazione ministeriale sulle S.t.p.

Ad approfondire i criteri di esecuzione dell'incarico, il tema della partecipazione a società tra professionisti ed il regime disciplinare è intervenuto un regolamento elaborato di

concerto dai Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico. Il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, co. 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183" è stato emanato mediante il Decreto ministeriale 34/2013. Con tale regolamento viene data finalmente attuazione alla possibilità di costituire società "per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico".

La norma, che non si applica ai modelli societari ed associativi già vigenti¹, ha individuato due nuove tipologie societarie:

- le "società tra professionisti" (S.t.p.) o "società professionali" costituite secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi od elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le "società multidisciplinari" intese come società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali.

In merito al conferimento e all'esecuzione dell'incarico professionale (Capo II del regolamento), vengono imposti alla società specifici obblighi di informazione del cliente al fine di garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni da parte dei soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria. In particolare, già al momento del primo contatto con il cliente, anche tramite il socio professionista, l'art. 4 del regolamento prevede:

- il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato a uno o più professionisti dallo stesso scelti. A tale fine, la società deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali, e l'elenco dei soci con finalità d'investimento;
- la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, determinate anche dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

¹ Restano salve le società tra professionisti costituite anteriormente alla L. 183/2011 quali ad esempio le società di ingegneria. Devono, inoltre, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione del regolamento, come osservato dalla Relazione illustrativa dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, le società tra avvocati, così come non può costituire oggetto di attività in forma societaria lo svolgimento di "pubbliche funzioni, quali quella notarile".

Nell'esecuzione dell'incarico, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari (che vanno comunicati per iscritto al cliente).

Per quanto riguarda la partecipazione alla S.t.p., il regolamento in esame prevede una specifica disciplina in materia di incompatibilità. Innanzitutto, viene disciplinato il regime di incompatibilità imposto dall'art. 10, comma 6, della L. n. 183/2011 al socio per la partecipazione a più società professionali, stabilendo che il divieto è esteso anche alle società multidisciplinari e vale per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.

Il regolamento introduce, poi, un regime di incompatibilità in relazione alla partecipazione alla società tra professionisti del socio per finalità di investimento. Il riferimento riguarda anche i legali rappresentanti e gli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio di capitale di una società professionale. Nel regolamento viene specificato, in particolare, che il socio di capitale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta. Il socio di capitale, inoltre, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione, e non deve essere stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

Allo scopo di consentire la verifica dell'incompatibilità, la società tra professionisti deve essere iscritta al registro delle imprese, in una sezione speciale appositamente istituita. Inoltre, la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità determina illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il socio professionista.

In base al regolamento di cui al Decreto ministeriale 34/2013, la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio di appartenenza dei soci professionisti; per la società multidisciplinare è richiesta, invece, l'iscrizione presso l'Albo o il Registro dell'Ordine o Collegio relativo all'attività professionale individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo. Verificata l'osservanza delle disposizioni del regolamento la società professionale viene iscritta nella sezione speciale, mediante l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso

albi o elenchi di altre professioni. L'iscrizione, poi, va annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese su richiesta del soggetto che ha la rappresentanza della società.

L'eventuale diniego di iscrizione all'albo professionale, dovuto alla mancanza dei requisiti contenuti nel regolamento, deve essere comunicato per iscritto al legale rappresentante della società insieme alla motivazione, previa comunicazione tempestiva al legale rappresentante dei motivi che impediscono di accogliere la domanda di iscrizione. La società ha diritto di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La lettera di diniego è impugnabile secondo le disposizioni di ogni singolo ordinamento professionale ed è fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. E' prevista la cancellazione della società dall'albo quando viene meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, se entro tre mesi non sia stata ripristinata l'idoneità, rispettando comunque il principio del contraddittorio.

Per quanto concerne il regime disciplinare (art. 12 del regolamento) la società tra professionisti risponde delle violazioni alle norme deontologiche dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In ogni caso, il socio professionista resta soggetto al codice deontologico della propria categoria professionale. Inoltre, se la violazione deontologica commessa dal socio professionista è riconducibile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società, anche se il socio è iscritto a un Ordine o Collegio diverso da quello della società.

4. Il regime fiscale delle S.t.p.: una normativa in evoluzione

Nella L. 183/2011 manca un'espressa regolamentazione dei profili fiscali e previdenziali delle società tra professionisti (S.t.p.), né tale lacuna normativa viene colmata dal relativo regolamento di attuazione adottato dal ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, con decreto 8 febbraio 2013, n. 34.

Al riguardo, si registra l'intervento dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (IRDCEC) che, con la circolare n. 34/IR del 19 settembre 2013, ha fornito un contributo utile per una prima ricostruzione del regime fiscale e previdenziale delle S.t.p.

Uno degli aspetti più problematici del regime fiscale delle S.t.p. concerne, indubbiamente, il corretto inquadramento delle stesse ai fini delle imposte sui redditi. Avuto riguardo al loro profilo soggettivo, il comma 3 dell'art. 10 della L. 183/2011 consente la costituzione

delle società in oggetto "secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile". Le S.t.p. possono quindi costituirsi utilizzando anche i tipi societari che, ai sensi del comma 1 dell'art. 2249 del codice civile, devono essere utilizzati dalle società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale. Nella disciplina ai fini delle imposte sui redditi, le società che si costituiscono nelle predette forme tipiche di società di natura commerciale si considerano produttive di reddito di impresa "da qualsiasi fonte provengano" i redditi realizzati e "quale che sia l'oggetto sociale" perseguito.

Avuto riguardo invece al loro profilo oggettivo, il medesimo comma 3 del citato art. 10 stabilisce che le S.t.p. si costituiscono "per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico". Ai fini dell'imposizione diretta, tali attività sono suscettibili di generare redditi che sono tipicamente riconducibili, ai sensi dell'art. 53 del Tuir, alla categoria dei redditi di lavoro autonomo.

La discrasia tra natura commerciale del tipo societario utilizzabile e natura eminentemente professionale dell'attività svolta alimenta, dunque, i dubbi circa la categoria reddituale a cui ascrivere le S.t.p..

I tratti caratteristici della S.t.p. inducono l'IRDCEC a ritenere che il modello societario delineato dall'art. 10 della L. n. 183 del 2011 risulti del tutto peculiare rispetto alle società di natura commerciale, tenuto conto della specificità dell'oggetto sociale e delle modalità del suo perseguimento, nonché del carattere pur sempre professionale e personale delle prestazioni rese. Peculiarità che peraltro trovano il giusto riconoscimento anche nella prassi amministrativa con riferimento alle società tra avvocati di cui agli articoli 16 e seguenti del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, per le quali è previsto che le stesse, ove non diversamente disposto, sono disciplinate dalle norme che regolano la società in nome collettivo. Il reddito prodotto da tali società è stato infatti considerato dalla stessa Agenzia delle Entrate come reddito di lavoro autonomo, in base alla considerazione che lo strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente.

L'IRDCEC, nella circolare 34/IR/2013 afferma che sarebbe più coerente sotto il profilo sistematico ritenere che anche il reddito delle S.t.p., così come quello conseguito dalle società tra avvocati, rientri tra quelli di lavoro autonomo. Tuttavia, al fine di risolvere definitivamente le attuali incertezze interpretative sul punto, l'IRDCEC ritiene auspicabile che sia lo stesso legislatore ad intervenire nel merito, anche perché non viene affrontato in

modo sistematico e coordinato il problema della parte di reddito imputabile al socio non professionista che, eventualmente, potrebbe essere solamente un soggetto che non svolge alcuna attività all'interno della società.

A tal proposito, il disegno di legge recante "misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (S 958), presentato al Senato nel luglio 2013 ed attualmente in corso di esame in commissione, con una disposizione (art. 27, comma 4) attribuisce esplicitamente alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti, in termini di qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo, determinato in base al criterio di cassa, e di attribuzione dello stesso per trasparenza ai soci.

Come rilevato dalla circ. n. 34/IR/2013, laddove fosse quest'ultima la soluzione definitivamente accolta da parte del legislatore, l'utile attribuito per trasparenza ai soci, tanto professionisti quanto non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sarebbe classificato come reddito di lavoro autonomo, con l'unica eccezione dei soci non professionisti che eventualmente esercitino attività di impresa e che considerino la partecipazione detenuta nella S.t.p. tra i beni relativi alla stessa. In quest'ultimo caso, il reddito attribuito per trasparenza dalla S.t.p. perderebbe infatti la sua autonomia e resterebbe irrimediabilmente attratto alla formazione del reddito di impresa del socio non professionista.

La rilevata discrasia tra natura commerciale del tipo societario utilizzabile e natura eminentemente professionale dell'attività svolta produce i propri effetti anche in ordine al trattamento delle Società tra professionisti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Laddove, infatti, si ritenesse determinante l'esistenza del semplice presupposto soggettivo, vale a dire la natura commerciale del modello utilizzato in sede di costituzione della società, non vi sarebbero dubbi circa l'obbligo di determinare la base imponibile secondo le regole previste per le società di capitali o di persone, a seconda del tipo societario utilizzato dalla S.t.p.. Qualora invece si ritenesse di attribuire esclusiva rilevanza al presupposto oggettivo, vale a dire alla natura professionale dell'attività svolta, si aprirebbero spazi per sostenere, sulla base di un'interpretazione sistematica, la tesi

dell'applicabilità anche alle S.t.p. delle regole previste per i soggetti esercenti arti e professioni.

Le medesime incertezze interpretative, tuttavia, ancor prima che rispetto alle modalità di determinazione della base imponibile, potrebbero riproporsi in ordine alla stessa soggettività passiva delle S.t.p.. Analogamente a quanto ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle associazioni tra professionisti, si potrebbe arrivare a sostenere anche per le S.t.p. la necessità di una verifica della sussistenza dell'autonoma organizzazione. In ordine agli studi associati, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2715 del 5 febbraio 2008), ha infatti affermato che la soggettività passiva ai fini dell'Irap sussiste quando l'esercizio in comune dell'attività professionale dia luogo ad un insieme di mezzi e strutture tale che la base imponibile da sottoporre al tributo sia stata almeno potenziata e derivata dalla struttura, e non provenga dal solo lavoro professionale dei singoli.

Proprio al fine di dirimere i dubbi innanzi rilevati, l'IRDCEC, anche ai fini del tributo regionale, auspica una rapida approvazione della disposizione contenuta nell'art. 27, comma 4, del "disegno di legge sulle semplificazioni" in cui viene espressamente prevista l'applicazione alle S.t.p. del regime fiscale delle associazioni professionali di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir anche ai fini dell'Irap, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Come rilevato dalla circolare 34/IR/2013, tale norma avrebbe altresì il pregio di chiarire anche le modalità di determinazione della base imponibile delle S.t.p. Tali società, infatti, analogamente a quanto previsto per le associazioni tra professionisti, avrebbero l'obbligo di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste dall'art. 8 del D.Lgs. 446/1997 per i soggetti esercenti arti e professioni, e quindi assumendo i compensi, i costi e gli altri componenti così come rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, e sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta (principio di cassa) compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Se il corretto inquadramento delle S.t.p. ai fini delle imposte sui redditi rappresenta un aspetto problematico, altrettanto non può dirsi relativamente alla disciplina IVA applicabile. In effetti, l'eventuale imposizione nonché l'aliquota da applicare varieranno a seconda della specifica prestazione/operazione svolta dalla S.t.p..

5. Regime previdenziale delle S.t.p.: una normativa in evoluzione

I dubbi in ordine alla qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla società tra professionisti si riflettono anche sul regime previdenziale applicabile alle S.t.p. e ai propri soci. L'inquadramento del reddito della S.t.p. nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa assume infatti rilevanza ai fini dell'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi.

Il contributo soggettivo previsto dalle Casse di previdenza delle singole categorie professionali è dovuto infatti in relazione al solo reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente da ciascun socio professionista. Nelle more della definitiva approvazione della specifica disciplina contenuta nell'art. 27, comma 4, del disegno di legge sulle misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese, qualora si ritenesse corretto qualificare il reddito della S.t.p. come reddito di impresa, non vi sarebbero margini per ritenere assoggettabile i soci professionisti (così come la S.t.p.) alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie di appartenenza dei soci stessi.

Di converso, come rilevato dalla circolare 34/IR/2013, se si optasse per la qualificazione del reddito della S.t.p. come reddito di lavoro autonomo, l'obbligo di versamento del contributo soggettivo da parte di ciascun socio professionista, in relazione alla propria quota di reddito, potrebbe essere validamente sostenuto sulla base della natura oggettivamente professionale dell'attività esercitata dalla S.t.p. e della conseguente qualificazione fiscale del reddito attribuito allo stesso socio.

Per quanto concerne invece la contribuzione integrativa, le norme che regolano le Casse di previdenza delle singole categorie professionali prevedono, generalmente, che la stessa sia dovuta da tutti gli iscritti agli albi o ai registri che esercitano le corrispondenti attività professionali. Inoltre, le disposizioni previste in materia dalla generalità delle Casse di previdenza stabiliscono che la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo sia dovuta su "tutti" i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Secondo l'IRDCEC, la tesi che individua nella S.t.p., anziché nei soci professionisti, il soggetto obbligato alla contribuzione in oggetto è preferibile per più di una ragione.

Innanzitutto, le società tra professionisti sono soggette all'obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e come tali devono ritenersi anch'esse sottoposte alla contribuzione integrativa prevista dalle Casse di previdenza delle singole categorie professionali. Infine, se l'obbligo di contribuzione viene a costituirsi in ragione del valore dell'attività professionale unitariamente prestata dalla S.t.p. è pur anche lecito, a parere dell'IRDCEC, ritenere che sia la società stessa il soggetto su cui direttamente incombe il predetto obbligo.

Il rapporto al regime previdenziale occorre fare una precisazione per i professionisti, come gli Assistenti sociali, che non hanno un'autonoma cassa di previdenza e, pertanto, hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'INPS (L. 335/1995). In tal caso, qualora prevalesse la qualificazione del reddito della S.t.p. come reddito di lavoro autonomo, ciascun socio determinerebbe il contributo da versare all'INPS in relazione alla propria quota di reddito. Anche per le S.t.p. permarrrebbe, inoltre, la facoltà di addebitare in fattura una percentuale pari al 4% del compenso lordo da riversare all'INPS.

6. Conclusioni

Il tema delle Società fra professionisti è un argomento talmente ampio da meritare uno specifico studio. Fra l'altro la normativa è in corso di evoluzione per cui alcune considerazioni potrebbero rivelarsi superate a breve termine.

Le righe precedenti, pertanto, costituiscono solo dei brevi appunti utili ad inquadrare la problematica e coglierne gli aspetti che più interessano la categoria degli Assistenti sociali.

Roma, 5 giugno 2014

Prof. Fabio Giulio Grandis

